



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2019*

**Oggetto:** Commissione Pubblico Spettacolo – verifica della idoneità degli apparati meccanici attrazioni viaggianti - competenza del perito industriale meccanico.

Rispondiamo in merito alle eccezioni sollevate da una Commissione Pubblico spettacolo in merito alla competenza del perito industriale meccanico per la verifica della idoneità degli apparati meccanici di attrazioni viaggianti.

Il perito industriale meccanico è in possesso delle competenze riservate dalla legge e delle conoscenze necessarie per effettuare le attività di verifica, ai fini della sicurezza, degli apparati meccanici asserviti alle attrazioni viaggianti.

\*\*.\*.\*.\*.\*\*

## A) Normativa di riferimento

In via del tutto preliminare, si precisa che Commissione comunale Pubblico Spettacolo non ha alcuna titolarità o legittimazione ad interpretare le competenze professionali di professioni regolamentate né esprimere giudizi dirimenti circa i limiti delle competenze di una o diversa professione ordinistica, in quanto organo incompetente a rendere interpretazioni della legge su una materia, la cui regolamentazione spetta in via esclusiva allo Stato

A tal proposito, si ricorda, unitamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Opere Pubbliche n. 62914 del 17.12.1987 che “le competenze professionali .... sono fissate da leggi dello Stato”. In tale ottica, l’Amministrazione procedente deve operare “nel rispetto delle disposizioni generali dello Stato e non può tener conto di eventuali direttive, con esse in contrasto”.

Ad oggi, gli enti locali ovvero le commissioni comunali, deputate alla verifica di strutture, ai fini della sicurezza, non hanno funzione legislativa né di interpretazione autentica de iure condito in materia di competenze professionali. Pertanto, non è pensabile che in uno Stato di diritto, un ente locale possa sostenere le proprie scelte discrezionali sulla base di riflessioni, parziali e metagiuridiche, estese da parte di alcuno dei suoi componenti, assolutamente incompetente a tale funzione, senza tenere conto delle norme di legge vigenti in materia di competenze professionali.

In particolare, la materia della verifica e dei collaudi delle attrazioni viaggianti sono sottoposte ad una regolamentazione specifica, che, in tema di verifiche periodiche sulla idoneità delle strutture e degli apparati, fa riferimento esplicito al “tecnico abilitato” o ad un organismo di certificazione allo svolgimento di tali attività (v. art. 7 D.M. 18 maggio 2007, come integrato da ultimo dal D.M. 1 giugno 2018).

L’art. D.M. 18 maggio 2007 (“verifiche periodiche”), come modificato dal D.M. 13 dicembre 2012, stabilisce che “Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2019*

gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali”.

Sicché, la valutazione circa la competenza del professionista abilitato spetta unicamente allo Stato.

Sul punto, si sottolinea che, ai sensi dell'art. 142 del R.D. 635 del 1940, la Commissione provinciale risultava titolare di una potestà di controllo sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte, nonché del regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, “suggerendo gli eventuali provvedimenti” (così testualmente l'art. 142 cit.) e non già direttamente disponendo prescrizioni al riguardo: se così fosse, tali prescrizioni, non essendo di competenza della Commissione provinciale medesima, ragionevolmente neppure possono formare oggetto di delega agli organi costituiti presso le singole Amministrazioni comunali.

**\*\*.\*.\*.\*.\*\***

B) Competenze professionali – attività di verifica e collaudo impianti.

Ad ogni buon conto, solo per finalità informative, si sottolinea che il Legislatore ha riconosciuto al Perito Industriale ed al Perito Industriale Laureato la competenza alla progettazione, direzione lavori ed esecuzione in materia impiantistica, senza limitazioni di sorta.

B.1 – Competenza professionale del Perito Industriale.

Per poter radicare correttamente la competenza del Perito Industriale ai fini della progettazione di impianti tecnici e tecnologici.

Innanzitutto, tali competenze, previste per legge, sono proprie di altre categorie professionali, compresa la categoria dei Periti Industriali, come si può evincere dall'art. 16 del R.D. 11/2/1929 n° 275, che reca la disciplina della professione di Perito Industriale.

Non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che questi professionisti possano svolgere le funzioni indicate nelle Legge n. 46/90 (art. 14, ora D.M. 37/2008) e Legge n. 10/91 (art. 28): tanto si evince dall'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, dai curricula scolastici, ai quali va attribuita una funzione di vera e propria integrazione della norma dettata in tema di competenze. In particolare, la lett. d) dell'art. 16 attribuisce ai Periti Meccanici, Eletttricisti ed affini la progettazione, la direzione, l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, senza limitazioni, dal momento che il “calcolo infinitesimale”, premesso quale limite all'attività del perito industriale, è stato superato dall'evoluzione tecnologica e dalla modificazione dei programmi formativi nei termini di seguito rappresentati ed approfonditi al successivo punto C.

Come è noto, il quadro delle competenze risulta arricchito dalla Tariffa professionale dei Periti Industriali (L. 12 marzo 1957, n. 146) che, nell'elencare le opere in classi e categorie oggetto dell'attività professionale del Perito Industriale, espressamente menziona le attività progettuali e di esecuzione, per gli impianti elettrici, di <<impianti meccanici, impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia>>, <<centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti di trazione elettrica>>.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2019*

A tal fine, vale la pena ricordare che la Legge 12 marzo 1957, n. 146 è considerata, in giurisprudenza, fonte aggiuntiva di esplicitazione delle competenze del Perito Industriale, restando fonte primaria comunque il relativo regolamento professionale, emanato con R.D. 29 febbraio 1929, n. 275 (in termini: Cass., sez. II, 5 agosto 1987, n. 6728, in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 8, 9; Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, in Foro it. 1994, I, 2980, con nota di F. Albeggiani).

La prospettiva appena tracciata è riaffermata dalla lettera delle norme aventi ad oggetto la <<Titolazione e sostituzione dei programmi degli Istituti Tecnici>>, ed in particolare dal D.M. 9 marzo 1994 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2.5.94) segnatamente per i programmi relativi al conseguimento del titolo di <<Perito Industriale in meccanica>>.

Peraltro, per ottenere l'iscrizione all'Albo professionale dei Periti Industriali è necessario superare il relativo esame di Stato, previsto dalla Costituzione all'art. 33, comma 5, il quale esplicitamente stabilisce che “È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”.

Invero, siccome è l'esame di Stato che “abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964)”, al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale per il Perito Industriale, “è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione” (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum). Infatti, i curricula scolastici hanno “valore integrativo nell'interpretazione della normativa”, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, “ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni” (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).

“É quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista” (Cass. Cit.).

A tale proposito, il D. M. 29 dicembre 1991, n. 445 (in Gazz. Uff., 8 febbraio, n. 32), recante il “Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale”, all'Allegato B (“Argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto – grafica”, specifici per ciascun indirizzo), prescrive che il titolare della specializzazione:

A) per l'indirizzo “Meccanica”, deve conoscere: “Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione dei cicli di lavorazione; programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi; realizzazione e gestione di semplici impianti industriali; progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; collaudo e gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici; controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione”;

Si aggiunga, altresì, che, con Legge 26 maggio 2016 n. 89, l'accesso alla professione di perito industriale è consentito esclusivamente a candidati in possesso della laurea triennale, tra quelle



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2019*

indicate all'art. 55 comma 2 lett. d) DPR 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, senza modificare “l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione” (art. 1, comma 2, Dpr 328/01).

All'art. 55, comma 2, lett. d) DPR 328/2001, è previsto l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, nella sezione “meccanica” al candidato in possesso della laurea nella classe 10 – “Ingegneria industriale” (ora L9 ex DM 270/2004 e 16 marzo 2007), peraltro con una classe di laurea identica a quella prevista per l'accesso alla professione di Ingegnere - Sezione B, nella medesima materia di competenza, di cui all'art. 48, per il settore “ingegneria industriale”.

E' appena il caso di considerare come, allo stato, il curriculum tecnico risulta essere particolarmente evidenziato nella prospettiva di riforma degli studi universitari, come disciplinati dal DPR 328/2001, il quale all'art. 46, comma 3, lett. a), prevede quale oggetto dell'attività professionale per il settore <<ingegneria industriale>>, corrispondente alla classe di laurea 10, al punto 1) <<le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine, di impianti, comprese le opere pubbliche>>, ed al punto 3 << le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva>>.

## B.2) Collaudo

In particolare, per quanto riguarda la competenza del perito industriale alle attività di collaudo, si ricorda che la competenza del Perito Industriale a “collaudare” opere meccaniche trova un indubitabile presupposto normativo, determinato dalla riconosciuta possibilità di tariffazione al riguardo, laddove — per l'appunto: la tabella B/4 annessa alla L. 12 marzo 1957 n. 146 (“Tariffa professionale periti industriali”) contempla una tariffa in materia di collaudo di macchine e la tabella C/4 una tariffa di collaudo di opere di terzi: e, come è ben noto, se la tariffa professionale è di per sé idonea a determinare la sfera della competenza esclusiva delle singole professioni intellettuali, nella tariffa ben possono essere elencate — come, per l'appunto, nel caso di specie - attività comuni a diverse professioni, ovvero attività certamente consentite all'iscritto, ma per le quali, in difetto di specifica riserva, non può essere esclusa una concorrente libera attività anche da parte di altri soggetti (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 1996 n. 1087).

Per il caso in esame, quindi, l'acclarata esistenza di prestazioni di collaudo tariffabili dal Perito industriale in materia di “macchine” individua per certo un'area di competenza professionale comune nella materia di cui trattasi per periti industriali ed ingegneri meccanici.

Inoltre, per quanto segnatamente attiene all'asserita incompetenza del perito meccanico a collaudare le attrazioni anzidette, in quanto comprensive anche di un impianto elettrico che ne assicura il movimento, va evidenziato che la ben evidente funzione “servente” dell'impianto stesso rispetto all'impianto meccanico costitutivo delle attrazioni medesime consente comunque di attrarre nelle competenze del perito meccanico anche il riscontro della regolarità delle componenti elettriche delle macchine collaudate (in termini, TAR Veneto, Sez. I 13 marzo 2009 n. 605).



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2019*

## B.3) Attività tecniche per la sicurezza degli impianti meccanici e di sollevamento.

La Circolare ISPESL n. 77 del 23 dicembre 1976, recante “Verifiche e controlli delle gru e degli apparecchi di sollevamento di cui all’art. 194 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e dell’art. 5 del D.M. 12 settembre 1959”, chiarisce che le documentazioni tecniche recanti i controlli e le verifiche delle gru e degli apparecchi di sollevamento, di cui al DPR 547/55 e succ. mod. ed integr., possono essere “firmate da tecnico laureato o diplomato, dipendente dall’azienda o iscritto al relativo albo professionale, abilitati a norma di legge all’esercizio della professione”.

Inoltre, la competenza alla redazione e firma degli elaborati tecnici relativi agli autoveicoli, loro rimorchi e dispositivi da parte dei periti industriali è stata più volte confermata dal Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C. – IV Direzione Centrale – Div. 42 con circolari n. 208/83 del 25 settembre 1983 (vedi “banca dati iter”, pag. 13067 oppure “la motorizzazione 1983”, pag. 83272), n. 61/54 del 10 marzo 1954 (vedi “banca dati iter”, pag. 13098 oppure “la motorizzazione 1983”, pag. 83272), le quali riconoscono la competenza dei Periti Industriali per le attività in oggetto, richiamandosi proprio al R.D. n. 275/29, che descrive il regolamento professionale dei Periti Industriali.

La competenza di cui si tratta è ribadita dalla Circolare del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C. – IV Direzione Centrale – Div. 42, prot. n. 839/4216 – A037 del 2 luglio 1992 (peraltro confermata dalla circolare n. 489/VD del 6 settembre 1994 e dichiarata legittima dalla sentenza del TAR Lazio del 13 gennaio 1994), la quale afferma che “i documenti tecnici relativi alla redazione e firma degli elaborati tecnici relativi agli autoveicoli, loro rimorchi e dispositivi da parte di liberi professionisti possono essere accettati solo se sottoscritti, nell’ambito delle rispettive competenze professionali già precisate nella citata circolare n. 208/83, da ingegneri o periti industriali in possesso di una delle specializzazioni sopraelencate” (ovvero le specializzazioni affini all’area meccanica, secondo quanto dispone il Ministero dell’Istruzione) (vedi “la motorizzazione 1992, pag. 92401);

Con nuova circolare prot. n. 489/VD del 6 settembre 1994, il Ministero dei Trasporti – IV Dir. Centrale – Segreteria Direttore Centrale - affermava che “la competenza alla redazione e firma degli elaborati tecnici relativi agli autoveicoli, loro rimorchi e dispositivi da parte di liberi professionisti riguarda i periti industriali, nelle specializzazioni in meccanica o di quelle affini all’area meccanica”

\*\*.\*.\*.\*.\*\*

## C) Lavori di particolare o speciale complessità – calcolo infinitesimale – esclusione.

Infine, non può sostenersi che l’analisi del corretto funzionamento delle attrazioni viaggianti, oggetto di verifica, postuli in via inderogabile l’effettuazione del calcolo infinitesimale (TAR Veneto n. 605/2009).

Peraltro, pur non ricorrendo la condizione ut supra, è bene precisare che, quando si discute di “lavori di particolare o speciale complessità”, bisogna far riferimento alla “particolare complessità della progettazione di complesse macchine elettriche, termiche o meccaniche, che presuppongono la conoscenza del calcolo infinitesimale”.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2019*

A tal fine, occorre chiarire subito che, dal punto di vista spiccatamente tecnico, per progettare gli impianti tecnici e tecnologici di qualsiasi dimensione ed estensione non è necessario l'utilizzo del calcolo infinitesimale!

Infatti, “per calcolo infinitesimale si intende il calcolo di derivate, la soluzione di equazioni differenziali e il calcolo integrale. Lo studio rigoroso di un circuito elettrico induttivo e/o capacitativi in regime transitorio, avviene tramite la soluzione di equazioni differenziali, così come per valutare le sollecitazioni termiche di un conduttore in condizioni di cortocircuito, ricorrendo all'integrale di Joule.

Nessun progettista calcola l'integrale, per la semplice motivazione che non dispone della funzione necessaria. Invero, il costruttore del dispositivo di protezione misura sperimentalmente l'integrale di Joule in laboratorio e fornisce al progettista un grafico che indica il valore di tale integrale per ogni valore della corrente presunta di cortocircuito. Il progettista per scegliere il dispositivo (interruttore o fusibile) adatto a proteggere un determinato cavo confronta il grafico suddetto con l'energia specifica tollerabile del cavo.

In definitiva, il progettista, pur facendo uso di una quantità definita correttamente tramite un integrale, NON utilizza il calcolo infinitesimale.

Questo caso è emblematico di una situazione generale: il progettista di impianti elettrici o termici o comunque asserviti alla edilizia non necessita del calcolo infinitesimale (così: Prof. Vito Carrescia, Ordinario di Sistemi Elettrici per l'energia al Politecnico di Torino, nonché Direttore di TuttoNormel, parere pro veritate del 29.03.2004).

Alla stessa conclusione, attraverso diversa argomentazione, giunge il Prof. Ing. Alfredo Sacchi, ordinario di Fisica Tecnica, di Complementi di Impianti termotecnici e di Reti di trasporto fluido presso la Prima e la Seconda facoltà del Dipartimento energetica presso il Politecnico di Torino, il quale, nel parere pro veritate del 10 marzo 2004, espressamente affermava che “in molti casi ingegneristici, l'integrazione di una espressione infinitesimale viene effettuata numericamente facendo il processo inverso a quello della riduzione ad infinitesimo della grandezza piccola ma finita; si ottiene quindi un'“integrazione” numerica attraverso operazioni sulle “differenze finite” o direttamente su elementi fisici piccoli ma non infinitesimi, chiamati “elementi finiti”. In tal modo, si aggirano tutte le sofisticazioni matematiche dell'analisi infinitesimale ottenendo risultati non esatti ma sufficientemente precisi per le applicazioni ingegneristiche. I computer permettono di affrontare in questo modo situazioni anche molto complesse assolutamente irraggiungibili attraverso i metodi classici dell'analisi infinitesimale”.

Si consideri che il Regio Decreto n. 275 del 11 febbraio 1929, che regola la professione di Perito Industriale, è stato emanato in un'epoca, nella quale le calcolazioni venivano sviluppate senza l'ausilio degli attuali strumenti di elaborazione dei dati, di uso quotidiano per i professionisti di matrice tecnica. Di tal che, il limite previsto dalla norma del 1929 circa il calcolo infinitesimale va relativizzato ai casi specifici, che di volta in volta vengono in considerazione nell'attualità.

Pertanto, alla luce di quanto precede e nella prospettiva di una indagine ermeneutica dei limiti previsti dalle norme di riferimento in merito alle competenze professionali del Perito Industriale che sia costituzionalmente orientata, è necessario considerare che “i limiti propri di ciascuna abilitazione





# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2019*

costituiscono null'altro che un presupposto di fatto che il giudice è chiamato a valutare caso per caso. Infatti, non può certo ritenersi scelta irragionevole quella di ragguagliare a presupposti "flessibili" la determinazione di competenze che postulano cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo" (in termini, Corte Costituzionale 27 aprile 1993 n. 199).

**\*\*.\*.\*.\*.\*\***

D. Competenza alla progettazione di impianti – Giurisprudenza e normativa specifica.

Alla stregua della legislazione vigente, supportata da pacifica giurisprudenza amministrativa, si rileva chiaramente che i Periti Industriali sono legittimati, dai regolamenti professionali e dalle leggi di tariffa, ad effettuare la progettazione di ogni tipo di impianto tecnico e tecnologico di ogni dimensione e complessità.

“Gli impianti in argomento, per esigenze di sicurezza, presuppongono un’apposita preparazione professionale. D’altra parte, tale conclusione è confermata dalla considerazione che l’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici; ... omissis ..., deve ritenersi che l’affermazione (esplicita) della competenza nel caso dei periti industriali significhi l’esclusione (implicita) della competenza nel caso dei geometri” (Cons. Stato, cit., in termini, anche: TAR Abruzzo, L’Aquila, 14 febbraio 1996, n. 14, Pres. Michelotti, Est. Capuzzi, in Trib. Amm. Reg., 1996, I, 1451).

Per ciò che concerne le altre categorie professionali, non si ritiene che competenze di carattere ‘strumentale’ possano godere, anche alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 1876 del 28 novembre 1997, di un tale ampliamento fino a stabilire la competenza delle tali categorie alla progettazione di impianti, quando ciò non è previsto «nell’ambito delle rispettive competenze».

A fronte dell’esplicita individuazione legislativa delle competenze, quali sopra specificate, “ai sensi delle rispettive discipline professionali, è ipotizzabile area di competenza non esclusiva ma comune a diverse figure di professionisti, e va pertanto, disattesa l’interpretazione delle sfere di competenza professionale ispirata a un rigoroso canone di esclusività monopolistica” (T.A.R. Toscana, Sez. I, 24 luglio 1998, n. 463, in Giur. di Merito, 1999, 598).

Inoltre, non può sottacersi che le direttive comunitarie sulla prestazione dei servizi professionali, si preoccupano di chiarire in maniera incontestabile i criteri a cui devono informarsi le stazioni appaltanti pubbliche nell’affidamento di incarichi che importano servizi professionali (vedi, da ultimo, la circolare Min. Infrastrutture n. 2473 del 16.11.2007).

**\*\*.\*.\*.\*.\*\***

E) Attività di controllo e verifica.

L’oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell’attività del professionista” (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023).



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2019*

Ciò detto, per dovere di completezza, si segnala che le circolari emanate dall'ANCC riferivano sulle competenze professionali dei periti industriali per la firma dei progetti di apparecchi ed impianti sottoposti al proprio controllo tecnico, procedendo all'interpretazione dei limiti di competenza di cui all'art. 16 R.D. 275/1929.

A tal fine, va segnalato che, in materia di competenze professionali, con circolare n. 37 del 29 settembre 1978, l'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC), ente di diritto pubblico, istituito con L. n. 1132/1927, riconoscimento al perito industriale in meccanico la competenza alla firma dei progetti di apparecchi ed impianti sottoposti al proprio controllo.

Dipoi, con parere ISPESL n. 13566 del 8 ottobre 1999, si ribadiva che “il Consiglio di Stato con la decisione n. 1876/97, Sezione IV, che ha riformato la sentenza del TAR Lazio Sez. III ter, del 14 febbraio 1995 n. 360, annullando in parte qua il D.M. 22 aprile 1992, ha specificato che la questione della competenza debba desumersi dai singoli Ordinamenti professionali”.

Infatti, la stessa ISPESL, con nota 2 aprile 2001, n.4329, intitolata “Soggetti abilitati alla presentazione di progetti di impianti termici”, chiarisce che “Per ogni impianto realizzato e soggetto alle disposizioni del Titolo II ex art. 18, D.M. 1° dicembre 1975, recante “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” e relative specifiche tecniche applicative (Raccolta “R”), deve essere presentata da parte dell'installatore e prima che si inizi la costruzione, denuncia all'ISPESL, corredata del progetto, firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato, per l'esame della rispondenza dello stesso alle norme”.

Invero, con la circolare 20987 del 23 maggio 1975, la A.N.C.C. stabiliva i limiti alle competenze dei periti industriali per la firma del progetto di apparecchi a pressione e di impianti termici sottoposti alla sorveglianza dell'A.N.C.C., la quale – in seguito – emanava la circolare tecnica n. 4/76 del 26 febbraio 1976, per i quali controlli annoverava anche i periti meccanici.

Interveniva, pertanto, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, facendo presente all'A.N.C.C. il disposto della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna che ammetteva i Periti Industriali alle attività in oggetto.

Pertanto, il C.N.P.I. provvedeva ad emanare la nota n. 1978/90 dell'11 agosto 1978, con la quale venivano precisati i limiti di competenza in materia di ogni specializzazione afferente alla categoria professionale dei Periti Industriali.

Tale nota veniva recepita dall'A.N.C.C. nella circolare tecnica n. 36/78 del 28 settembre 1978.

Le successive disposizioni legislative, le quali – tra l'altro – hanno portato allo scioglimento della A.N.C.C. e la sua sostituzione nei compiti ad essa afferenti da parte dell'I.S.P.E.S.L., non hanno mutato tale quadro normativo di riferimento, in quanto le norme ultime non disciplinano specificamente la materia delle competenze, così che queste restano ancora quelle individuate a seguito della circolare n. 36/78.

A riprova di ciò, vi è il chiaro indirizzo giurisprudenziale che, a seguito della richiesta di parere effettuata dal Ministero dell'Industria sullo schema di regolamento avente ad oggetto l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la costruzione e riparazione degli apparecchi a





# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2019*

pressione (poi trasfuso nel D. M. 15 gennaio 1998, n. 190, pubblicato nella Gazz. Uff., 19 giugno, n. 141, “Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione”), ha dato modo all’Adunanza Generale del Consiglio di Stato di precisare che il decreto interministeriale di aggiornamento delle specifiche tecniche per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione emanate dall’Associazione nazionale per il controllo della combustione in attuazione del d.m. 21 novembre 1972 ha natura normativa (Cons. Stato, Ad. Gen., 17 aprile 1997, n. 46, Min. ind., in Cons. Stato, 1998, I, 1683), in ciò derivandone l’attuale vigenza delle norme di recepimento delle disposizioni della cessata A.N.C.C.

**\*\* .\*\*\* \*\***

## F) Verifiche periodiche.

Nel caso di specie, si tratta di attività di verifica e collaudo che si sostanziano in attività professionali non espressamente riservate ad una determinata categoria professionale e che possono essere svolte anche dai Periti Industriali.

A riguardo, il comma 8 del preambolo sul “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9.1.1991 n. 10 (D.P.R. 26.8.1993 n. 412)” specifica, in modo inequivocabile, che a riguardo sono state sentite le categorie interessate ed i Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Periti Industriali, riconfermando così solo ai soggetti appartenenti a queste due Categorie professionali la competenza in materia impiantistica e dei consumi energetici.

Inoltre, L. 30 dicembre 1991, n. 428, recante “Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature”, all’art. 3 stabilisce che “ingegneri e periti industriali sono abilitati allo svolgimento degli interventi di cui all’articolo 2 ovvero:

- a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione ... (omissis);
- b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato... (omissis);
- c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti ... (omissis);
- d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani ... (omissis)”.

Lo svolgimento delle attività di verifica della sicurezza degli impianti “presuppone una specifica competenza professionale in relazione alla particolare tipologia delle opere in questione e dei relativi accertamenti da compiere”, come sostiene costante giurisprudenza amministrativa anche di



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2019*

legittimità (vedi: TAR Lazio, Sez. III Ter, 4 marzo 2003, n. 1698; Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 1997, n. 1876; TAR Lazio, Sez. III, 14 febbraio 1995, n. 360; TAR Lombardia, Sez. I, 9 aprile 2001, n. 3026).

Pertanto, le attività di verifica della sicurezza degli impianti, di cui alla all'art. 14 L. n. 46/1990 (non abrogato dal D.M. 37/2008), possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati.

In questo senso, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella proc. n. S/598, su segnalazione in relazione al DPR 22 ottobre 2001, n. 462, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute, con nota prot. n. 13362/04 del 18 febbraio 2004, espressamente riteneva che "l'espletamento di verifiche periodiche costituisce una prestazione d'opera professionale, fornita dai soggetti abilitati dietro corrispettivo, nel rispetto delle leggi che tali verifiche rendono obbligatorie".

Si ricorda, a tale riguardo, che l'art. 14 L. 46/90 (stabilisce che "Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le u.s.l., i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'ISPESL hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze...").

Esse si sostanziano in una "serie di attività specifiche di accertamento", che presuppongono la conoscenza di impiantistica pura e dell'applicazione della fisica, dell'elettromagnetismo, ad es. per gli impianti elettrici, della termologia, della dinamica e della meccanica dei corpi fluidi, per quanto riguarda gli impianti termici, di riscaldamento e di condizionamento, che sono appannaggio delle professioni intellettuali, nei limiti delle competenze stabilite dalla legge (cfr. TAR Lazio, Sez. III, n. 360/1995; TAR Liguria, 2 febbraio 2005, n. 137).

A tal fine, in ordine alla competenza degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi 46/1990 (ora D.M. 37/2008) e n. 10/1991, il Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio VII, dicastero vigilante delle professioni di Ingegnere e di Perito Industriale, con prot. 7/09003002F8/4143/V del 17.11.1999, affermava l'insussistenza di alcun dubbio circa la possibilità che i periti industriali, purché dotati di adeguata specializzazione, possano svolgere le attività indicate negli artt. 14 L. n. 46/1990 e 28 L. 10/1991.

"... Come detto, la legge 30.12.1991, n. 428 ... ha stabilito che gli enti indicati all'art. 1 della stessa legge possano avvalersi dell'opera di ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e verifiche relative, in particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti antideflagranti. E ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia legittimato questi professionisti ad esercitare attività di controllo nella materia in questione, Pertanto, ciò va ritenuto anche con riferimento agli impianti termici".

Di questo tenore, anche la Prefettura di Terni, la quale nota prot. n. 292/9.C.1 del 17 febbraio 1996, in ordine all'applicazione delle leggi 46/1990 e 10/1991 testualmente affermava che "le figure professionali che possono essere preposte alla progettazione, il collaudo e le verifiche degli impianti in questione sono Ingegneri e Periti Industriali".



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2019*

Ai sensi già della L. 46/1990, ora del D.M. 37/2008, “Il progettista ed il verificatore o collaudatore hanno compiti e responsabilità differenti, però, essi hanno in comune la professionalità cioè i soggetti che rivestono dette figure sono dei professionisti, iscritti negli albi professionali, che operano nell’ambito delle rispettive competenze”. Di tal che, “i professionisti che possono progettare l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.M. 37/2008, per i quali risulta obbligatoria la redazione del progetto nei limiti di cui all’art. 4, sono gli ingegneri ed i periti industriali iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze”. Infine, “I Periti Industriali, iscritti nel proprio albo professionale, indipendentemente dalla loro specializzazione, possono progettare, secondo le specifiche competenze tecniche, gli impianti individuati nell’art. 5 secondo comma del D.M. 37/2008”.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1187 del 10.11.1978, ha affermato che “le attività inerenti la progettazione degli impianti, per esigenze di sicurezza, presuppongono un’apposita preparazione professionale”. “... L’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici”.

Va poi aggiunto che anche il TAR Lazio, Sez. III Ter, del 19 gennaio 1995 n. 360, con una sentenza esemplare, ha riaffermato l’esclusività della specifica competenza dei Periti Industriali e degli Ingegneri, in ordine alle attività di cui alla L. 46/1990. Essa ha ribadito che nelle attività impiantistiche rientrano prestazioni basate sull’utilizzazione dell’energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell’elettromagnetismo.

Inoltre, la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 hanno previsto che la progettazione, l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento, le verifiche ed i collaudi di impianti tecnici debbano essere eseguiti da liberi professionisti nell’ambito delle rispettive competenze.

La Legge n. 46/90 ha inteso sottoporre a specifica disciplina l’installazione di particolari categorie di “impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla loro destinazione d’uso”, (v. art. 1, comma 1, D.M. 37/2008), atteso il contenuto di pericolosità in essi insito ed ai fini dell’adeguamento alle direttive comunitarie in materia. Si tratta, pertanto, di una normativa speciale di rigorosa interpretazione, al fine di non vanificare lo scopo di tutela dell’integrità fisica dei consociati ad essa espressamente sottesa.

Orbene, la legge riferendosi alle “competenze professionali” ha inteso ricostruire le stesse nell’ambito non solo delle competenze attribuite dai singoli ordinamenti professionali, ma in ragione delle particolari cognizioni ed esperienze tecnico-formative che caratterizzano le attività richieste, che per altro risultano espressamente indicate nel Regolamento di cui al D.M. 37/2008, in materia di sicurezza degli impianti, il quale rappresenta il complesso normativo di esplicito riferimento per enucleare le “competenze” di cui all’art. 5, che restano quelle dei rispettivi Albi professionali, interpretati in relazione alla natura delle conoscenze specificamente richieste per la particolare tipologia delle opere in questione e per i relativi accertamenti o le connesse verifiche.

In questa prospettiva, pertanto, vi è la necessità di ritrovare la ratio dell’intervento normativo, che risiede nell’aver dato autonoma rilevanza al “settore degli impianti tecnici”, e di averli così



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*luglio 2019*

definitivamente distinti dalla mera progettazione ed esecuzione delle strutture edilizie in cui “gli impianti” possono trovare collocazione.

E’ per ciò che già l’art. 4 della legge 5 marzo 1990, n. 46 ha imposto la redazione di un’autonoma relazione tecnica per l’installazione degli strumenti elettrici, degli impianti di terra, di quelli che utilizzano il gas, degli ascensori ..., ed ha con ciò scorporato concettualmente queste attività da quelle volte alla mera realizzazione della costruzione (Tar Liguria, Sez. II, 2 marzo 2006, n. 166).

Per maggiore chiarezza espositiva si riporta, di seguito, quanto eloquentemente affermato dal TAR Liguria, con sentenza 2 febbraio 2005, n. 137.

“In materia di oggetto e limiti delle professioni intellettuali deve in primo luogo richiamarsi il RD 23.10.1925 n. 2537, ancora in vigore, il cui art. 51 stabilisce che spettano all’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori relativi alle macchine e agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, mentre rimette alla competenza degli architetti – art. 52 – congiuntamente con quella degli ingegneri, soltanto le opere di edilizia civile.

Sul distinto ma connesso piano della sicurezza degli impianti, poi, citarsi l’art. 6 della L. n. 46/1990, la quale sancisce l’obbligatorietà della progettazione degli impianti relativi agli edifici ad uso civile (energia elettrica, riscaldamento, ascensori, etc.) da parte di professionisti iscritti negli albi professionali nell’ambito delle rispettive competenze.

Tale progettazione, ai sensi dell’art. 4 del regolamento di attuazione introdotto con D.P.R. 557/1991 deve avere un contenuto specifico e distinto rispetto al progetto delle altre opere, individuando, in particolare le caratteristiche dei materiali e degli impianti.

Dall’insieme dei riferimenti normativi, ora citati, emerge un quadro sufficientemente chiaro in ordine alle differenti nozioni di edilizia civile, come realizzazione di opere murarie e di attività che costituiscono applicazioni della fisica.

In quest’ultimo ambito rientrano le prestazioni basate sull’utilizzazione dell’energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei fluidi o dell’elettromagnetismo (T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 360/1995). Ora, il progetto da assentire riguardava un impianto elettrico e a gas relativo ad una unità immobiliare nella quale viene esercitata un’attività commerciale.

Ne discende, attesa la natura dell’impianto medesimo, che il relativo progetto non poteva essere sottoscritto da un Architetto, ma da un professionista: ingegnere o perito industriale iscritto all’albo e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche”.

Il Consiglio di Stato, Sez. V del 26 gennaio 2011 n. 571, ha affermato che “come ampiamente dimostrato dal Consiglio Nazionale dei periti industriali, la progettazione degli impianti elettrici oggetto dell’appalto come applicazione della fisica rientra a pieno titolo tra le attività dei Periti industriali ai sensi della disciplina di settore (art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 275, L. n.46/1990, D.M. n.37/2008)”. (conferma sentenza TAR Sardegna, Sez. II, 1361/2010).

In conclusione, il perito industriale meccanico è in possesso della competenza professionale riservata necessaria a svolgere le attività tecniche specifiche, inerenti la verifica dell’idoneità degli apparati



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – [www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*luglio 2019*

meccanici ed elettrici, in quanto asserviti al movimento dei gruppi meccanici, per funzione delegate alla Commissione comunale di Pubblico Spettacolo.